



Legge 6 Marzo 1922 N. 13 per la circolazione dei veicoli a trazione meccanica destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ordinarie.

Art. 1.

- Tutti i veicoli a trazione meccanica destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ordinarie devono essere muniti di licenza di circolazione e chi li conduce deve essere fornito di certificato di idoneità.

La licenza ed il certificato devono essere presentati dal conducente ai funzionari, militi ed agenti autorizzati che ne facciano richiesta.

Art. 2.

- Le licenze ed i certificati di cui all'art. 1 sono rilasciati dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, le prime in seguito a prova ed i secondi dopo un esame da compiersi dinanzi ad un funzionario dell'Ufficio Tecnico Governativo, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Il certificato di idoneità non può essere rilasciato se non viene prodotto un certificato medico comprovante che il richiedente non è affetto da imperfezioni per le quali resti diminuita la capacità a condurre veicoli a trazione meccanica.

Art. 3.

- Il proprietario e il conducente di un veicolo a trazione meccanica sono obbligati solidalmente a risarcire i danni prodotti a persone ed a cose dalla circolazione dei veicoli stessi, quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse.

Non possono in nessun caso considerarsi come danni derivanti da forza maggiore quelli cagionati da difetto di costruzione o di manutenzione del veicolo.

Art. 4.

- Il certificato di idoneità a condurre automobili o motocicli deve essere ritirato;

1) quando risulti diminuita nel conducente la capacità a condurre veicoli a trazione meccanica;

2) quando il conducente subisca una condanna come recidivo per lesioni di persona o per gravi danni procurati a terzi;

3) quando il conducente risulti notoriamente dedito alla ubbriachezza.

Art. 5.

- Senza pregiudizio delle pene stabilite dal Codice Penale e da altre leggi dello Stato, è punito:

1) con la multa da L. 300 a L. 1000 o con la prigionia fino a due mesi o con entrambe le pene chi abbandona senza soccorso la persona da lui investita che ne abbia bisogno;

2) con la multa da L. 100 a L. 300 chi, senza incorrere nel caso di cui al N. 1, si dà alla fuga in seguito ad investimento di persona. Non incorre in tale pena chi entro ventiquattro ore dall'investimento spontaneamente si presenta al Comando della Gendarmeria.

Chi nei casi di cui al N. 1 e 2 si ferma immediatamente dopo l'investimento non è soggetto all'arresto preventivo comminato per la flagranza del reato;

3) con la multa da L. 50 a L. 100 chi non obbedisce all'ordine di fermarsi intimatogli da uno dei funzionari ed agenti indicati all'articolo 8 che porti un distintivo facilmente visibile o sia in divisa;

4) con la multa da L. 500 a L. 1000 chi falsifica o tenta di servirsi di un irregolare certificato di conformità del veicolo ad un tipo approvato e chi organizza gare di velocità senza averne riportato preventiva approvazione;

5) con la multa da L. 50 a L. 300 chi circola senza avere ottenuto il certificato di idoneità, chi usa di un veicolo sprovvisto di licenza di circolazione, chi non restituisce la licenza od il certificato di cui sia stato disposto il ritiro ed infine chi circola con veicoli sprovvisti di freni o degli altri apparecchi prescritti, della targa di riconoscimento o con targa irregolare o resa intenzionalmente illeggibile;

6) con multa da L. 30 a L. 200 chi eccede i limiti massimi di velocità fissati dal Regolamento o non prende le precauzioni prescritte nei riguardi della velocità e chi tiene i fanali spenti nelle ore stabilite dal Regolamento;

7) con multa da L. 20 a 100 chi non porta sul veicolo la licenza o il certificato di cui è provvisto, chi non denuncia nei termini prescritti i passaggi di proprietà e chi in qualunque modo contravviene alle altre disposizioni della presente Legge e del relativo Regolamento.

Art. 6.

- Le pene di cui al precedente articolo devono essere aumentate di un grado:

a) nel caso di recidiva specifica entro dodici mesi da una precedente condanna;

b) quando il contravventore commetta il fatto usando di un veicolo a lui non appartenente senza autorizzazione della persona che ha il diritto di disporne.

L'aggravante per recidiva non si applica agli eventuali coobbligati solidali.

Art. 7.

- Delle multe per contravvenzione cui sia incorso il conducente è responsabile anche il proprietario quando si trovi sul veicolo o questo circoli per suo ordine o col suo permesso.

Art. 8.

- L'accertamento delle contravvenzioni di cui alla presente Legge ed al Regolamento spetta ai funzionari dell'Ufficio Tecnico, agli ufficiali, graduati e militi del corpo dei gendarmi e al personale di sorveglianza delle strade pubbliche. Per accertare le contravvenzioni i detti funzionari devono intimare ai contravventori in modo evidente di fermarsi a meno che non osti materiale impossibilità, della quale circostanza dovrà farsi specifica menzione nel verbale.

Art. 9.

- Il funzionario od agente che ha redatto il verbale di contravvenzione deve trasmetterlo al Commissario della Legge che procederà secondo i casi a norma della Legge 9 Settembre 1919 N. 35 oppure a norma dell'art. 174 del Codice di procedura penale.

Il contravventore può far cessare il corso dell'azione penale pagando, prima del giudizio, la somma che stabilirà il Commissario della Legge e che non potrà essere inferiore al minimo della pena stabilita per la incorsa contravvenzione.